



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M.374 del 24/04/2019, con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4746 del 29/07/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;

RICHIAMATI i propri provvedimenti prot. nn. 6652 del 6/11/2019, 1545 e 1546 del 5/03/2020, 2406 del 6/05/2020, 4412 del 16/07/2020, 4475 e 4497 del 17/07/2020, 4601 de 22/07/2020, con i quali sono state depennate dalla graduatoria ad esaurimento candidati, inseriti con riserva in base ad un contenzioso, definito con sentenza sfavorevole.

VISTO il DM 36 del 23/03/2020 concernente le procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento;

ESAMINATE le domande pervenute dagli interessati e proceduto ai relativi aggiornamenti;

DISPONE

ART. 1 - Sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo ufficio, <http://www.csalaquila.it> le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, valide per a.s. 2020/21

ART. 2 - Ai sensi dell'art.8, comma 5 del DM 374/2019 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal fine l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.

ART. 3 - Le citate graduatorie, come riportato in calce alle medesime, vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy, senza l'indicazione dei dati personali e familiari sensibili fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l'attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli art.21 e 33 commi 5,6,7 della L.104/92 e all'attribuzione del diritto di riserva di cui alla L.68/99.

ART. 4 - I candidati inseriti in graduatoria con riserva T, ovvero in virtù di un provvedimento giudiziario non definitivo, verranno depennati in caso di esito sfavorevole del contenzioso in atto. I medesimi candidati possono essere destinatari di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato fermo restando la risoluzione degli stessi in esito ad eventuale reiezione del ricorso. Di conseguenza, eventuali contratti di lavoro stipulati con tali candidati dovranno riportare la seguente clausola risolutiva: "In caso di sentenza sfavorevole all'interessato/a verrà disposto il depennamento del candidato/a dalle graduatorie ad esaurimento con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

ART. 5 -Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DM 374/2019, avverso le graduatorie predette, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro, cui è stata devoluta la materia relativa alle graduatorie ad esaurimento.

Il Dirigente
Massimiliano Nardocci
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

- Al Sito web
- Alle scuole della Provincia
- Alle OO.SS. provinciali comparto scuola

